

Dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Ultrasporti e dell'associazione professionale Anpav e delle rispettive rappresentanze sindacali aziendali allegata al verbale di riunione della procedura di mobilità Meridiana del 18 marzo 2009.

Le OO.SS., A.P. e le RSA dichiarano quanto segue:

Sin dalla apertura della procedura di mobilità le scriventi hanno più volte stigmatizzato il comportamento aziendale che non ha risposto ad alcuna delle richieste di informazione formulate al fine di conoscere la reale situazione di crisi aziendale, le cause della suddetta e il piano industriale promosso dall'azienda per rilanciare la compagnia.

Di fronte a tali richieste la società si è limitata a sostenere la necessità di adesione delle rappresentanze dei lavoratori ad accordi raggiunti con altre organizzazioni sindacali rappresentanti altre categorie di lavoratori e raggiunti fuori dal tavolo congiunto di discussione della procedura.

Malgrado l'offerta aziendale consistesse in un inaudito quanto inaccettabile prendere o lasciare le scriventi hanno in tutti i modi cercato di svolgere il ruolo che la legge e la prassi delle relazioni sindacali assegna loro. Di fronte a tale disponibilità la società si è sottratta ad ogni possibilità di dialogo e di confronto ribadendo innumerevoli volte che la proposta aziendale non era negoziabile.

Le scriventi hanno presentato alla società diverse bozze di accordo, alcune delle quali agli atti della procedura e la cui ultima versione si allega alla presente.

Tali proposte di accordo consistevano in una sostanziale riduzione del costo del lavoro attraverso l'aumento della produttività e il taglio delle retribuzioni (tanto nella parte fissa che variabile). Le rappresentanze sindacali si dichiaravano inoltre disponibili all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, all'autorizzazione al sottoimpiego dei lavoratori e al distacco presso altra società del gruppo.

Malgrado ciò e malgrado la esplicita disponibilità delle scriventi a sottoscrivere un contratto di solidarietà identico a quello raggiunto (fuori dal tavolo ministeriale lo si ribadisce) con le rappresentanze dei piloti, la società si è rifiutata di sottoscrivere un verbale di accordo che evitasse i licenziamenti collettivi attraverso il ricorso ai contratti di solidarietà, ritenendo – senza fornire alcuna giustificazione – condizione preliminare la revisione del contratto collettivo vigente in azienda.


Benché, come giustamente più volte sottolineato dallo stesso Ministero, questa non fosse la sede per discutere la revisione dei contratti collettivi le scriventi si sono comunque, come sopra evidenziato, dimostrate disponibili a una sostanziale riduzione del costo del lavoro, ulteriore a quella ottenibili per il mezzo dei contratti di solidarietà, proposti nel limite massimo di legge. Da sottolineare poi che la proposta sindacale conteneva inoltre l'accordo ai sensi della legge 247 del 2007.

La società ha – del tutto arbitrariamente quanto irrimediabilmente – condizionato l'esito della procedura (che quindi non è mai stata realmente affrontata) all'accettazione di

uno stravolgimento delle condizioni contrattuali – tanto normative che economiche – del personale navigante. Tale proposta o meglio diktat consisteva in un abbattimento di oltre il 30% della retribuzione di fatto dei lavoratori accompagnata da un incremento di produttività di circa il 30%. E questo oltretutto senza fornire alcuna indicazione sui livelli di impiego, sulle prospettive di crescita del volato.

Al fine di far ulteriormente emergere la strumentalità delle posizioni aziendali occorre sottolineare che la società mentre dichiarava l'esubero di 61 assistenti di volo procedeva alla sottoscrizione di contratti a tempo determinato per le medesime mansioni.

Le scriventi sono state quindi costrette, loro malgrado e a causa del comportamento di chiusura e di rifiuto del dialogo da parte aziendale a dichiarare il loro mancato accordo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mauri' with a stylized flourish at the end.A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke.A handwritten signature in black ink, featuring a circular element and a long horizontal stroke.



Verbale di accordo

Premessa

Con la presente intesa le parti concludono positivamente il percorso di confronto relativo alla procedura di mobilità ex legge 223 /91. Il presente accordo integra e rinnova, mantenendo inalterate le previsioni normative non novate il Contratto Collettivo di Lavoro per la categoria del PNC Meridiana e conferma gli accordi vigenti. Il CCAL avrà scadenza al 31 Dicembre 2011 qualora una delle parti non ne dia disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. Le previsioni del nuovo CCAL rimarranno comunque valide fino al rinnovo dello stesso.

A far data dal 1 Giugno 2009 il CCAL del PNC Meridiana assume le integrazioni e/o modifiche contenute nella presente intesa. Le stesse formano parte integrante del CCAL a valere per il PNC Meridiana. Le parti sono impegnate a definire la stesura completa delle norme contrattuali entro il primo giugno 2009.

Accordo a valere per il rinnovo del CCAL del PNC Meridiana 1 gennaio 2008- 31 dicembre 2011. Le parti concordano che entro il 31 12 2011 data di scadenza del rinnovo, verrà stipulato il contratto Ig-Gj unico

A valere dal 1 giugno'09 vengono apportate le seguenti modifiche al CCAL

1. Normativa di impiego

- Tempo di servizio e impiego - Orari di lavoro tempo di servizio e di volo

Tabella FTL per i limiti con le previsioni specifiche che seguono:
tratte massime giornaliere 4 –possibilità di programmare/effettuare una 5° tratta tre volte al mese

FTL meno un ora

- Articolo "Completamento del turno giornaliero"

Relativamente al passaggio per la base di armamento, vengono abolite in effettuazione le limitazioni inerenti vigenti.

2. Sottoimpiego AVR

Nel periodo ottobre – marzo l'azienda potrà programmare in impieghi da Assistente di Volo gli AVR.

3. Minimum crew

In effettuazione, in sede e fuori sede, nel rispetto dei limiti FTL, potrà operarsi la limitazione della composizione dell'equipaggio. Nella fattispecie andranno riproporzionati i carichi di lavoro rispetto ai servizi standard erogati.

4. Riserva

- **In sede:** programmata sul turno mensile per un massimo di 8 ore.

Nell'arco di riserva potrà essere assegnata attività il cui inizio servizio è compreso nell'arco orario che va dall'ora di inizio riserva per 14 ore consecutive purché comunicate entro l'arco di riserva stessa (8 ore). Il tempo di riserva è computato al 50% per i limiti mensili. La riserva potrà essere assegnata in operativo per variazioni del turno come da normativa che segue:

"l'impiego durante il servizio di riserva non deve inficiare il turno programmato ad eccezione, per esigenze operative, di una volta al mese, prevedendo comunque un conguaglio amministrativo di miglior favore. L'impiego non potrà mai inficiare i giorni di riposo programmati mensilmente".

5. Variazioni servizio

- Cancellazione voli e avvicendamenti

Prima della presentazione: sarà cura dell'azienda comunicare la cancellazione del volo o serie di voli e il PNC resterà al proprio domicilio per impieghi il cui inizio servizio rientri nell'arco di servizio previsto dall'avvicendamento cancellato.

Dopo la presentazione: l'azienda potrà assegnare impieghi alternativi, nel rispetto delle tabelle d'impiego, entro 2 ore dalla presentazione prevista. Al termine delle 2 ore, in assenza di impiego alternativo, il PNC sarà riaccompagnato per fine servizio.

In caso di avvicendamento di più giorni, dal secondo giorno e oltre, all'assistente di volo sarà assegnato un impiego di riserva come da attuale normativa.

- Variazione fuori base operativa

Le variazioni saranno comunicate tempestivamente nel rispetto delle tabelle previste d'impiego.

Si potrà verificare l'aggiunta di tratte fino al massimo consentito (4 - 5 due volte al mese), fermo restando le destinazioni finali previste nelle singole giornate d'impiego dell'avvicendamento. In caso di cambio destinazione finale sarà riconosciuto al singolo Assistente di Volo una giornata di riposo aggiuntivo.

7. Riposi

120 riposi annuali di cui 30 al trimestre, con un minimo di 9 riposi mensili in programmazione.

Gli stessi hanno inizio alle ore 19.00 del giorno precedente e fine alle ore 08.00 del giorno successivo, ad eccezione di N° 4 riposi mensili nel periodo aprile-settembre che potranno decorrere dalle ore 24.00, oppure avere termine alle ore 05.00.

8. Riposo aggiuntivo

A far data dal 1 giugno 2009 viene abolito il riposo aggiuntivo Hostess

9. Banca Ore

A far data dal 1 giugno 2009 viene abolita la banca ore .

10. Ferie

A far data dal primo giugno 2009 si procede ad un ridimensionamento delle giornate di ferie del PNC nella misura del 15% con riferimento alla tabella contrattuale con esplicita esclusione della fascia 0-2 anni. La riduzione del 15% definisce le nuove misure arrotondate per eccesso all'unità superiore.

11. DTP

A far data dal 1 giugno 2009 le previsioni relative alle vendite di bordo a pagamento vengono abolite. Nello specifico: indennità di 4 € a favore di ogni membro pnc; percentuali vendite previste a contratto; resta inteso che le integrazioni delle polizze assicurative rimane garantita nelle misure attuali.

12. Prelievo/accompagnamento equipaggi

Il servizio verrà soppresso dal 1 giugno 2009 previa apposita intesa diretta a garantire agli assistenti di volo adeguato parcheggio gratuito e le modalità gestionali di tale trattamento.

13. Istituto del Dispo

Istituito con il rinnovo del CCL in essere, questo strumento è stato reso, dopo solo alcuni mesi dalla sua introduzione, inoperativo.

Le ragioni vanno ricercate nella scarsa praticità di utilizzo dell'istituto da parte della "Programmazione" e "Gestione".

Si ritiene che, al fine di rendere nuovamente attivo ed economicamente vantaggioso per l'azienda l'istituto del Dispo, le due giornate previste dal vigente CCL possano essere programmate e gestite con nuove modalità da concordare, in un'ottica di reciproca utilità'.

14. Divise vestiario

A far data dal 1 giugno 2009 Il PNC ha diritto ad una prima vestizione costituita da 1 dotazione invernale; 1 dotazione estiva; 8 camice; borsa; cintura; valigia e bagaglio a

mano; cravatte ed accessori. Il reintegro per usura sarà su base di richiesta individuale presso i settori di appartenenza.

15. accordo sulla stabilizzazione e trattamento dei contratti a termine (L247)

16. PARTE ECONOMICA

A) Parte fissa della retribuzione

Le parti condividono il congelamento della parte retributiva relativa al recupero dell'inflazione come previsto dalla vigente normativa interconfederale per la decorrenza del CCAL 2008/ 2011 del rinnovo. Vengono inoltre congelati per lo stesso arco temporale gli effetti della maturazione degli scatti biennali di cui all'articolo 30 del vigente ccal. Le parti concordano inoltre per la durata contrattuale un intervento di riduzione pari al 7% dei tabellari di cui al 1 gennaio 2008, per la voci stipendio base e ivg.

17. indennità servizio pasti

A far data dal 1 giugno 2009 viene abolita l'indennità pasti prevista in occasione di voli effettuati in assenza del membro aggiunto previsto da CCAL.

18. Azionariato

Le parti concordano un programma di riacquisto delle azioni al prezzo nominale di 1 € ciascuna da completare entro il dicembre 2009 sulla base di apposita richiesta individuale. Le eventuali spese relative alla definizione del riacquisto restano a carico di Meridiana o dell'azionista.

20. Una tantum

A valere per il solo anno 2009 a fronte dell'intesa sottoscritta che stabilizza il costo del lavoro aziendale per la categoria del PNC viene erogata con le competenze di maggio 2009 una "Una Tantum" individuale del valore di €.

Tale una tantum viene erogata come indennità di volo integrativa annuale 2009.

21. Part Time

Le parti condividono l'esigenza di procedere alla richiesta in categoria di eventuali necessità di integrazione, cambiamenti, nuove richieste di riduzione di orario o rientri a tempo pieno. I termini per le richieste saranno aperti entro il 1 aprile 2009 e chiusi entro il 31 maggio 2009. l'azienda processerà le richieste e comunicherà l'esito del processo agli interessati entro il 30 giugno 2009.

22. Lista Unica

Le parti condividono di avviare entro il 30 settembre 2009 i lavori di compilazione della lista unica del PNC con contratti a tempo indeterminato e a termine dei due vettori del gruppo Meridiana ed Eurofly. Quanto sopra per rendere fruibili gli effetti positivi di una integrazione tra i due vettori e al fine di ordinare possibili sviluppi professionali e di carriera.

Piano industriale . Modello di relazioni industriali.

Le parti con la presente intesa, che rinnova e conferma il complesso degli accordi vigenti, si impegnano ad un percorso di rinnovate relazioni industriali, elemento imprescindibile per il rilancio aziendale e per cogliere tutte le opportunità rese disponibili dalla presente intesa e dal mercato. A tal fine le parti convengono sul valore rappresentato dalla qualità del servizio offerto in termini di puntualità regolarità comfort e servizi al passeggero, elementi cardine su cui ancorare un progetto di rilancio e sviluppo delle attività.

L'azienda informa che condivide l'investimento ed il rilancio delle relazioni industriali e a tal fine annuncia un intervento organizzativo adeguato, mettendo a disposizione stabilmente una apposita direzione e struttura relazionale.

L'azienda è impegnata al rilancio positivo dei rapporti interni nonché alla risoluzione condivisa di tutto il contenzioso in atto. A tal fine sarà convocata una riunione con le RSA entro il 15 aprile per la verifica congiunta e per la definizione condivisa del contenzioso aperto durante la vertenza. L'azienda si dichiara disponibile

L'azienda è impegnata ad avviare il processo di ammodernamento e cambio flotta. Entro il mese di giugno 2009 l'azienda presenterà i termini di phase out e phase in della flotta MD80 / A320 family ed i programmi di addestramento relativi. Si conviene inoltre che entro il 30 settembre l'azienda informerà le OO.SS. sulle politiche attive di sviluppo e rilancio delle attività. Tale piano escluderà operazioni di wet lease con aeromobili di pari capacità già inseriti in flotta e prevederà una verifica congiunta azienda/OO.SS. nei casi di affidamento di voli in code share tra i due vettori del gruppo.


Clausola di dissolvenza

La presente intesa è unica ed inscindibile. L'esigibilità delle previsioni generali, del costo lavoro, del modello di relazioni, è garantita esclusivamente nel caso non venga meno alcuna delle previsioni contenute.

Nel caso in cui alcune delle previsioni contenute nel presente accordo vengano messe in discussione con particolare riferimento al capitolo modello delle relazioni industriali e al tema della gestione delle stabilizzazioni il presente accordo perderà ogni efficacia ed effetto determinando il ritorno per quanto riguarda il costo del lavoro alle previsioni del CCAL scaduto il 31 12 2007.

Nel caso una delle parti intendesse avvalersi della clausola di dissolvenza è obbligata ad un tentativo di conciliazione e verifica da tenersi in azienda entro 7gg. dalla richiesta che specifichi nell'oggetto la clausola di dissolvenza. Il confronto nell'ambito di questo tentativo di conciliazione specifico si esaurisce entro i sette giorni successivi lasciando libere le parti di confrontarsi nel rispetto delle previsioni di legge e degli accordi vigenti.

DATA 18. Settembre 2009



ANPSV